

RICORSO AVANTI IL TAR DELLA LOMBARDIA DELLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (R.G. n. 288/2014) - NOMINA DIFENSORE PER RESISTERE IN GIUDIZIO**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 7 gennaio 2014, prot. n. 664/2014, veniva notificato al Comune di Castellanza il ricorso, avanti il TAR della Lombardia, promosso dalla Società Enel Distribuzione S.p.a., contro il Comune di Castellanza e la AIPA – S.p.a. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni, per l'annullamento:

- della comunicazione, datata 5 novembre 2013, e ricevuta da Enel Distribuzione, in data 13 novembre 2013, con la quale l'AIPA S.p.a. – quale concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale dovuto per il Comune di Castellanza, ha comunicato ad Enel Distribuzione s.r.l. l'approvazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2013, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone comunale non ricognitorio di cui all'art. 27, comma 7 e 8, del D.lgs n. 285/1992 ed ha invitato Enel Distribuzione al pagamento del canone patrimoniale relativo all'anno 2013 per euro 108.494,10=;
- della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2013, pubblicata ex art. 124, del D.lgs n. 267/2000, all'albo pretorio del Comune dal 7 al 21 giugno 2013, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone comunale non ricognitorio di cui all'art. 27, comma 7 e 8, del D.lgs n. 285/1992 ed in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 5 e degli allegati 1, 2 e 3 al predetto Regolamento;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato non conosciuto;

Ritenuto opportuno resistere in giudizio affidando l'incarico di difensore del Comune allo studio legale dell'avv. Marco Locati, di Milano, via dei Pellegrini 24, presso il cui studio verrà eletto domicilio, legale di fiducia dell'amministrazione, che si impegna a svolgere a favore del Comune di Castellanza le prestazioni professionali occorrenti per la sua tutela e difesa nel ricorso al T.A.R., conferendogli ogni più ampia facoltà al riguardo, dando atto che la rappresentanza legale in giudizio spetta al Sindaco pro tempore, dr. Fabrizio Farisoglio;

Visto l'allegato disciplinare di incarico redatto dal professionista per un importo di massima di € 5.000,00.= oltre oneri, per un totale complessivo di € 6.344,00.=;

Dato atto che al professionista viene riconosciuto, a titolo di fondo spese, un iniziale compenso di € 3.172,00.= comprensivo di IVA e contributo prev. 4% e dedotta la ritenuta d'acconto, da imputare al cap. 01111004 del Bilancio 2014, che presenta la voluta disponibilità;

Visto l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23/1/2013 avente per oggetto: "D.lgs. N. 118/2011 – Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli enti locali – Presa d'atto Bilancio 2013/2015" Richiamati gli artt. 4, 5 e 7 del D.lgs. 118/2011;

Visto il principio contabile n. 8 applicato alla contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del Settore Affari Generali ha previsto in 60 gg, dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

Accertata la disponibilità sul capitolo 01111004 del Bilancio 2014 che presenta la voluta disponibilità;

Preso atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di resistere nel ricorso, avanti il TAR della Lombardia, notificato in data 7 gennaio 2014, prot. n. 664/2014 e promosso dalla Società Enel Distribuzione s.r.l., contro il Comune di Castellanza e la AIPA – S.p.a. – Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni, per l'annullamento della comunicazione, datata 5 novembre 2013, e ricevuta da Enel Distribuzione, in data 13 novembre 2013, con la quale l'AIPA S.p.a. – quale concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale dovuto per il Comune di Castellanza, ha comunicato ad Enel Distribuzione s.r.l. l'approvazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2013, del Regolamento comunale per l'applicazione del canone comunale non ricognitorio di cui all'art. 27, comma 7 e 8, del D.lgs. n. 285/1992 ed ha invitato Enel Distribuzione al pagamento del canone patrimoniale relativo all'anno 2013 per € 108.494,10.=, nonché degli altri atti richiamati in narrativa, dando atto che la rappresentanza legale del Comune in giudizio spetta al Sindaco pro – tempore, dr. Fabrizio Farisoglio;
2. di affidare l'incarico di difendere il Comune all'avv. Marco Locati di Milano, via dei Pellegrini, 24, presso il cui studio verrà eletto domicilio, che si impegna a svolgere a favore del Comune di Castellanza le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e la difesa dell'amministrazione;
3. di far carico della spesa quantificata in € 6.344,00.= come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
				2014
01111004	01 11 1 03	U.1.03.02.11.006	C P	€ 6.344,00

Nei confronti del creditore:

CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO
Avv. Marco Locati	2014	LCTMCP47B21F205P	06119550157	€ 6.344,00

4. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.